

REGOLAMENTO DEL CIMITERO DEL COMUNE DI GRANCIA

=====

INDICE

- 1. Amministrazione e sorveglianza**
- 2. Suddivisione e utilizzazione dell'area del cimitero**
- 3. Disposizioni per il campo comune**
- 4. Disposizioni per il campo a posti riservati**
- 5. Inumazioni**
- 6. Esumazioni**
- 7. Ossario**
- 8. Custode affossatore**
- 9. Tariffe**
- 10. Penalità**
- 11. Disposizioni generali varie**
- 12. Disposizioni finali**

1. Amministrazione e sorveglianza

Art. 1.1 Il cimitero, quale proprietà comunale è posto sotto la sorveglianza del municipio che la esercita tramite il dicastero competente e organi subalterni, riservate le competenze del medico delegato, affinché siano ossequiate le disposizioni di legge e dei regolamenti speciali in materia. La diretta custodia del cimitero è affidata alla cancelleria comunale ed al custode affossatore.

2. Suddivisione e utilizzazione dell'area del cimitero

Art. 2.1 L'area del cimitero è divisa in:

- campo comune per adulti
- campo comune per bambini (età inferiore ai 10 anni)
- campo per posti riservati per una persona sola
- campo per posti riservati per famiglie
- campo per l'erezione di cappelle private
- ossario comune
- loculi cinerari

La planimetria aggiornata e colorata per ogni ordine di posti depositata presso la cancelleria comunale è parte specifica allo art.2.1.

3. Disposizioni per il campo comune

Art. 3.1 Posti per sepolture comuni

Posti per sepoltura a concessione gratuita per un turno di venti anni non rinnovabile per adulti e bambini. Nei campi comuni lo scavo della fossa e la inumazione sono a carico del comune.

Area concessa per adulti : cm 200 x 80 x 180h

Area concessa per bambini : cm 150 x 60 x 150h

Segno funebre nei posti comuni

- a) croce in legno dell'altezza massima di cm 100 senza il pagamento di alcuna tassa di posa.
- b) altezza massima delle lapidi cm 120.

Tali altezze devono essere misurate sopra il cordone di delimitazione del campo. Tassa Fr. 50.--. Ogni fossa dovrà distare dall'altra cm 10 in larghezza.

Art. 3.2 L'occupazione delle fosse comuni dovrà farsi, partendo da una estremità di ciascun campo, procedendo in ordine progressivo. Lo spazio da occuparsi è marcato (bollinato) sul cordolo di delimitazione.

Art. 3.3 I loculi cinerari, separati tra loro, hanno le dimensioni interne seguenti: lato anteriore cm 40, lato posteriore cm 34, profondità cm 44; lastre esterne di cm 50 di lato.

Art. 3.4 La concessione per i loculi cinerari è gratuita, ed è valida per il periodo di 20 anni, non rinnovabili, a partire dalla data dell'ultima inumazione, massimo di 4 defunti per loculo.

4. Disposizioni per il campo a posti riservati

Art. 4.1 Prescrizioni e misure

- a) le fosse private, nel caso di un doppio impiego, devono avere una profondità di cm 210 dal livello di superficie.

b) per tutte le fosse private, è lecito l'uso di casse metalliche, cemento o altro materiale simile. È pure concessa la posa di urne cinerarie.

Art. 4.2 La terra, le pietre ed altro materiale che risultasse di superfluo a lavori conclusi o sospesi, per costruzioni da parte di privati, dovranno essere immediatamente sgomberati. In caso di ritardo nell'adempimento di questo obbligo, l'autorità municipale vi provvederà a spese dei proprietari.

Art. 4.3 In caso di cessazione del cimitero i concessionari di tombe private, avranno diritto ad un posto nuovo nel nuovo cimitero. La spesa per il trasporto del monumento sarà a loro carico.

5. Inumazioni

Art. 5.1 Disponibilità

Nel cimitero comunale hanno posto:

- a) le persone morte nel territorio del comune di Grancia, qualunque ne fosse stato in vita il domicilio. Fanno eccezione a questa norma le persone decesse nel comune dove erano ospiti di un Istituto di cura o di asilo per anziani.
- b) le persone morte fuori del comune, ma aventi in esso l'ultimo domicilio legale, nonché gli attinenti.
- c) le persone morte, non domiciliate in vita nel comune ma decedute al di fuori dello stesso ed aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero del comune stesso.

Art. 5.2 Qualsiasi inumazione dovrà essere autorizzata dal municipio.

Art. 5.3 Ogni salma deve essere rinchiusa in cassa di legno dolce e sepolta in fossa separata. Soltanto la madre ed il neonato, morti nell'atto del parto possono essere depositi in una sola bara.

Art. 5.4 È vietato l'uso di casse metalliche, di cemento o altro simile materiale, per le inumazioni nell'area comune del cimitero.

Art. 5.5 Le salme che a causa di trasporti o malattie infettive, vengono a trovarsi rinchiusi in casse metalliche o legno duro, verranno collocate, se inumate, in fossa comune, ad una profondità di cm 250.

Art. 5.6 Per ottenere la concessione di una sepoltura privata si dovrà inoltrare al municipio un'istanza scritta e firmata dal richiedente, indicando il numero portato sul piano di distribuzione del cimitero.

Art. 5.7 Le concessioni di sepoltura private, sono accordate in perpetuità. Esse non danno diritto alla proprietà ma solo diritto personale perciò, non sono né alienabili né sequestrabili.

Art. 5.8 Nei loculi le ceneri devono essere contenute in urne apposite, chiuse ermeticamente.

6. Esumazioni

Art. 6.1 Le esumazioni ordinarie hanno luogo quando, dopo trascorsi venti anni dal seppellimento ed a seconda del luogo, si scaveranno le fosse per dare spazio ad altre sepolture.

Art.6.2 Salvo il caso d'inchiesta dell'autorità giudiziaria nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento competente prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura. Le esumazioni consentite dal Dipartimento prima di questo tempo devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un delegato municipale. La domanda dev'essere indirizzata al Dipartimento delle opere sociali, sezione sanitaria, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

Art. 6.3 Le esumazioni dai loculi cinerari avvengono a cura della famiglia; qualora non vi fossero familiari noti o reperibili, se ne occuperà il municipio.

7. Ossario

Art. 7.1 L'ossario è destinato a ricevere, in uno spazio comune, tutti i resti provenienti dallo spurgo dei posti comuni e privati del cimitero, comprese le ceneri.

8. Custode affossatore

Art. 8.1 Il custode affossatore è nominato ogni quattro anni dal municipio. L'autorità comunale darà le istruzioni in merito con l'emissione di un capitolato d'onori.

9. Tariffe

Art. 9.1 Le tariffe per acquisto aree private e per inumazioni sono stabilite dal municipio ed aggiornate anno per anno, qualora lo riterrà opportuno.

10. Penalità

Art.10.1 Ogni abusiva apertura del cancello d'entrata e danni perpetrati alle cinte, aventi lo scopo a commettere atti vandalici a qualsiasi struttura comunale o privata, nel cimitero ed infrazione al presente regolamento, andranno soggette ad una multa da Fr. 50.—a Fr. 500.— (valutabile dal municipio a seconda della gravità del danno e dell'atto). L'indennizzo del danno arrecato è a carico di chi compie l'infrazione o dei loro rappresentanti legali.

11. Disposizioni generali varie

Art.11.1 Ogni piantagione che non sia quella dei fiori od arbusti, è vietata nel cimitero. Sulle tombe senza monumento, le piante non devono superare l'altezza di cm 100, sulle altre, quella del monumento stesso. Le piante non devono assolutamente invadere le altre tombe ed i viali adiacenti. In caso contrario, l'autorità municipale, le farà regolare od estirpare previo avviso agli interessati.

Art.11.2 Nessuna lapide o monumento qualsiasi, potrà venire collocata nel cimitero, previa autorizzazione del municipio. Per l'ottenimento si dovrà presentare il relativo progetto, indicando il materiale che si intende impiegare.

Art.11.3 I monumenti e le lapidi non potranno essere lavorati all'interno del cimitero, ma si dovranno trasportare già in condizioni pronte per la posa in opera. È concessa l'eccezione per i piccoli lavori di restauro e di rifinitura che, per la loro natura non si possono fare altrove.

Art.11.4 Nel rinnovo delle fosse, le croci, le lapidi ed i monumenti che verranno levati, se non saranno ritirati dagli eredi entro un mese dal comunicato avviso, diventeranno di proprietà del comune che potrà disporre nel modo che riterrà opportuno.

Art.11.5 Quando un monumento non dà più garanzie sufficienti di sicurezza per le persone, ai diritti degli altri concessionari od al decoro del cimitero, sarà obbligo degli interessati di fare le opportune riparazioni entro il termine che verrà imposto

In caso contrario verranno a cadere i diritti di proprietà.

Art.11.6 Il municipio non si assume nessuna responsabilità riguardo a guasti o vandalismi recati da terzi ai monumenti eretti nel cimitero, a condizione che gli esecutori siano ignoti. Caso contrario verrà richiamato l'art.10.1.

Art.11.7 Le iscrizioni e decorazioni dei loculi saranno disciplinate da apposita ordinanza municipale.

12. Disposizioni finali

Art.12.1 Riservato il diritto di successione di famiglia, le attuali tombe private, non possono esser vendute o donate dai proprietari ad altre persone, senza il consenso del municipio.

Art.12.2 L'introduzione di animali nel cimitero è vietata.

Art.12.3 Durante i lavori di costruzione di tombe, posa di monumenti, ecc. l'assuntore dovrà osservare le prescrizioni del presente regolamento ed egli sarà responsabile unitamente al concessionario di tutti i danni che venissero arrecati, da essi o dai loro dipendenti alla proprietà comunale o privata.

Art.12.4 Per tutto quanto non è contemplato nel presente regolamento, fanno stato le leggi e regolamenti cantonali in materia, restando in facoltà del municipio di decidere i casi controversi e provvedere nel migliore dei modi onde fare rispettare l'igiene, il decoro relativi all'ordine pubblico.

Art.12.5 Con l'applicazione del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni dei regolamenti comunali in materia di polizia mortuaria.

Art.12.6 Le tasse previste dal presente regolamento verranno applicate a partire dalla sua entrata in vigore e per tutte le inumazioni che avverranno anche nelle tombe già esistenti.

Art.12.7 Il presente regolamento entrerà in vigore non appena avrà ottenuto le necessarie approvazioni del legislativo e del Consiglio di Stato.

Per il Municipio

Il Sindaco: *A.Zezzi*

Il Segretario: *M.Isolini*

Approvato dall'Assemblea comunale del 16.3.1981

Il Presidente: *F.Gasparini*

Il Segretario: *M.Isolini*

Approvato dal Consiglio di Stato
con risoluzione no.1744 del 22.9.1981

I VARIANTE
Per il Municipio

Il Sindaco: *F.Regazzoni*

Il Segretario: *F.Nasoni*

Approvato dal Consiglio comunale del 9.12.1996

Il Presidente: *G.Presti*

Il Segretario: *F.Nasoni*

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni
con risoluzione no.113-RE-4675 del 27.2.1997